

Trovarisposte

I nostri esperti

COMMERCIALISTI
Moreno Carenini
Daniela Forlani

NOTAIO
Marco Ruggeri

CONSULENTE DEL LAVORO
Arianna Callioni

**AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi
Ordine dei commercialisti
e degli esperti contabili di Bergamo

del Collegio notarile di Bergamo

del Consiglio dei Consulenti
del lavoro di Bergamodello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Modello 730, le detrazioni per un fisco più «leggero»

La compilazione. Dalle spese sanitarie a quelle per le ristrutturazioni sono tante le voci per cui è possibile diminuire l'imposta da pagare



Gli oneri e le spese sostenute lo scorso anno danno diritto al contribuente a una detrazione d'imposta o a una deduzione dal reddito

MARCO CONTI

Massima attenzione nel compilare il modello 730 al quadro E, quello dedicato agli oneri e alle spese sostenute lo scorso anno che danno diritto a una detrazione d'imposta o a una deduzione dal reddito. Tante, infatti, le voci a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati per alleggerire il capitolo delle tasse.

Prima però vediamo la differenza tra detrazione e deduzione. Nel caso delle detrazioni, alcune spese (come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l'istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione), possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da pagare. La misura di

queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (si passa, ad esempio, dal 19% per le spese sanitarie al 50% per le spese di ristrutturazione edilizia). Vi sono poi delle altre spese (come ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit), con le quali si può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta: è questo il caso delle deduzioni. In entrambi, chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d'imposta) calcolerà l'importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione (mod. 730-3), che rilascia al dichiarante dopo avere effet-

tuato il calcolo delle imposte.

Tra le spese che si possono detrarre, oggi approfondiamo quelle sostenute dagli studenti universitari cosiddetti «fuori sede», per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo, o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. Per fruire della detrazione (pari al 19%, per un importo non superiore a 2.633 euro dei canoni pagati in ciascun periodo di

imposta), l'università deve essere ubicata in un comune distante almeno cento chilometri da quello di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione «Oneri detraibili» (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 18. Info: www.agenziaentrate.gov.it.

Commercialisti

RISPOSTA N. 3.873

Come quantifico la mia Ral per offerte di lavoro?

Lavoro nella grande distribuzione e in queste settimane sto valutando alcune offerte di lavoro, i possibili datori di lavoro mi fanno offerte in base alla Ral, ma come faccio a sapere quanto è la mia Ral attualmente per avere un termine di paragone?

— LETTERA FIRMATA

Innanzitutto i datori di lavoro parlano sempre di Ral Reddito Annuo Lordo, in quanto il netto, ossia quello che rimane al dipendente dopo imposte e contributi, dipende dalla situazione del singolo dipendente. A parità di Ral un dipendente con ulteriori redditi potrà avere più trattenute fiscali e quindi meno reddito netto, oppure le imposte possono variare in base alle addizionali all'Irpef regionali e comunali.

La Ral quindi si può trovare sulla propria certificazione unica, rilasciata dal datore di lavoro entro il 16 marzo. Essendo lei nella Gdo (settore privato), il dato da prendere in considerazione si trova nella seconda parte della certificazione, sezione dati previdenziali ed assistenziali al campo 4 ossia «Imponibile previdenziale», in questo dato però sono ricompresi gli straordinari.

RISPOSTA N. 3.874

Detrazione al 50% per tenda da sole: i documenti

Vorrei procedere con l'installazione di una tenda da sole sulla mia abitazione di proprietà. Il venditore mi ha detto che potrò usufruire di una detrazione fiscale pari al 50% della spesa sostenuta. Quali sono i documenti da conservare in caso di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate?

— LETTERA FIRMATA

L'articolo 14, comma 2, lettera b), D.L. 63/2013 prevede la possibilità della detrazione per risparmio energetico anche per le spese sostenute per l'acquisto e la posa di schermature solari (ad esempio tende da sole) con orientamento da EST a OVEST passando per il SUD. Per potere usufruire del beneficio fiscale della detrazione è necessario conservare:

1) le fatture relative alle spese sostenute e intestate al

soggetto che intende usufruire della detrazione fiscale;

2) le ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;

3) la stampa della mail inviata dall'Enea contenente il codice Cpid che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell'intervento è stata trasmessa. Tale comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 90 giorni dal completamento dell'installazione.

4) Certificazione del fornitore/produttore/assembleatore a sui requisiti tecnici e congruità della spesa

5) Schede tecniche dei componenti e marcatura Ce

6) Attestazioni di prestazione per fattore di trasmissione solare totale calcolato secondo la UNI EN 14500.

Notaio

RISPOSTA N. 3.875

Cosa succede con casa vacanze che va in eredità?

Vorrei acquistare una casa di vacanza con mia sorella, seconda casa per entrambe. Io non ho figli, ma un marito. Mia sorella ha due figli, separata. Nel caso di premorienza cosa succede in tema ereditario?

— LETTERA FIRMATA

Le situazioni familiari in oggetto prospettano esiti successori tra loro estremamente differenti. In assenza di testamento, l'eredità di chi è coniugato ma non ha figli si devolve per due terzi al coniuge superstite e per un terzo agli ascendenti e ai fratelli. Per contro, l'eredità di chi è coniugato ed ha figli si devolve per un terzo al coniuge superstite e per due terzi ai figli, con esclusione di ascendenti e fratelli. Va peraltro osservato che il coniuge superstite, al quale non sia stata addebitata la separazione, conserva integri i propri diritti ereditari. Quanto appena descritto consegue all'applicazione delle norme in tema di successione legittima: attraverso il testamento è però possibile modificare la devoluzione ereditaria, nel rispetto, tuttavia, dei diritti inderogabili spettanti ai legittimari (coniuge, figli e genitori: non sono tali i fratelli).

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo **coupon** e invialo via **fax** allo **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
- vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito **Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda) **Commercialista** **Consulente del lavoro** **Notaio** **Amministratore di condominio**

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Alberto Ceresoli.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti: compilare il coupon a fianco e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo in sede a «L'Eco di Bergamo» in Viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate professionista, generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

RISPOSTA N. 3.876

Come funziona l'usucapione di bene trascurato?

Vorrei sapere come funziona l'usucapione di un bene di cui la proprietà è nota ma non se ne cura da oltre 30 anni. Parlo di una piccola porzione di terreno, confinante alla mia abitazione.

LETTERA FIRMATA

L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario in quanto consegue, in presenza di determinati presupposti di fatto, ad una peculiare relazione del soggetto con il bene (a differenza quindi degli acquisti a titolo derivativo, quali la vendita, che implicano il trasferimento del diritto da un soggetto all'altro). Presupposto di tale fattispecie è il possesso del bene continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, protrattosi per venti anni ed accompagnato dall'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà. L'acquisto opera di diritto, ma per poter essere opposto ai terzi richiede un formale accertamento, demandato all'Autorità giudiziaria. In tempi recenti, è stata peraltro introdotta

la possibilità di addivenire ad atti accertativi dell'usucapione in via negoziale, nel contesto di accordi in sede mediazione.

RISPOSTA N. 3.877

Società: possibile inserire il diritto di prelazione?

Vorrei costituire una società con un amico.

Oggetto sociale: attività commerciale. Io avrò il 70% lui il 30%. È possibile inserire nello statuto il diritto di prelazione delle nostre quote a favore di entrambi? È possibile escludere a priori soggetti dalla possibilità di acquisto (ad esempio familiari?)

LETTERA FIRMATA

Le società commerciali con ristretta base partecipativa vengono normalmente costituite in forma di società in nome collettivo o di società a responsabilità limitata. Le due forme sociali sono radicalmente diverse; entrambe tuttavia consentono di attuare un controllo assai incisivo sulla circolazione delle partecipazioni. Nel primo caso (società di persone) è la disciplina legale ad imporre che il trasferimento delle quote sia approvato da tutti i soci; nel secondo (società di capitali), è la prassi a prevedere un

meccanismo di prelazione, che consente al socio non cedente di impedire l'ingresso in società di soggetti non graditi. Entrambe le tipologie societarie consentono inoltre di strutturare la trasferibilità delle partecipazioni in funzione delle specifiche esigenze dei soci.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 3.878

No ad applicazione esonero per il rientro maternità

Sono mamma di una bambina di 10 mesi e sono assunta come impiegata part time presso un negozio di abbigliamento. Il 20 dicembre 2022 ho terminato il periodo di maternità facoltativa e ho fruito di ferie fino al 31 dicembre 2022. Il mio datore di lavoro però non ha mai applicato l'esonero del 50% per le lavoratrici rientrate dalla maternità, nonostante abbia terminato il congedo il 20 dicembre. È corretto?

LETTERA FIRMATA

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto, in via sperimentale per il 2022, un esonero contributivo a favore delle lavoratrici madri che siano rientrate al lavoro, entro il 31 dicembre

2022, a seguito della fruizione del congedo di maternità o del congedo parentale. Tale esonero è pari al 50% dei contributi a carico dipendente e può essere fruito per un periodo massimo di 12 mesi dalla data del rientro effettivo della lavoratrice. Il riferimento al «rientro» della lavoratrice ha generato diversi problemi interpretativi, in quanto l'INPS inizialmente, nella Circolare 102 del 19/09/2022 pur estendendo l'applicabilità dell'esonero anche ai casi di rientro dal congedo parentale oltre che a quello obbligatorio, non dava indicazioni chiare sul come interpretare il concetto di rientro. La soluzione è stata prospettata dal successivo Messaggio Inps 4042 del 09/11/2022 in cui al punto 2, oltre a ribadire che il rientro effettivo al lavoro deve essere avvenuto entro il 31 dicembre 2022, l'Inps specifica quanto segue: «...le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), purché collocate, analogamente a quanto specificato in premessa, senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell'esonero». Ciò tradotto significa che, avendo Lei fruito di un periodo di ferie, al termine del congedo parentale, senza di fatto mai rientrare al lavoro prima del

31 dicembre 2022, viene meno il requisito del rientro effettivo prima del 31 dicembre 2022 e, conseguentemente, perde il diritto a fruito dell'esonero in trattazione. Per tali motivazioni, il Suo datore di lavoro ha operato correttamente e, al momento, non ci sono nemmeno indicazioni certe in merito ad un'eventuale proroga dell'esonero, per i rientri avvenuti nell'anno 2023.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 3.879

Assemblea fatta ma mia madre era defunta

Nostra madre è recentemente venuta a mancare ed era proprietaria di un appartamento in condominio in un comune lontano. Noi figli eredi non siamo stati convocati all'ultima assemblea. L'amministratore non era a conoscenza del decesso di nostra madre perché noi figli aspettavamo la pubblicazione della denuncia di successione per comunicargli i dati ufficiali. Nel corso di tale assemblea sono però state deliberate opere di manutenzione molto onerose per le quali avremmo voluto anche noi dire la nostra. Possiamo fare invalidare l'assemblea in quanto non ci ha convocati?

L'amministratore si difende col dire di aver mandato una raccomandata di convocazione a nostra madre e che essa gli è tornata inesitata per compiuta giacenza. Avrebbe egli forse potuto o dovuto chiedersi perché gli fosse tornata la raccomandata? In fin dei conti, nostra madre in vita non aveva mai respinto una raccomandata.

LETTERA FIRMATA

L'amministratore che non sia stato informato dagli eredi della morte del condomino, e non ne abbia proprio avuto notizia, correttamente e da ignorare invia l'avviso di convocazione presso la residenza o il domicilio del condomino defunto. Qualora venga a conoscenza del decesso da fonti indirette, per esempio i vicini, egli deve eseguire con la ordinaria diligenza le opportune ricerche degli eredi, anche se dette ricerche possano rivelarsi infruttuose; si pensi al caso in cui non risulti ancora depositata una denuncia di successione. Una volta che l'amministratore ha compiuto anche infruttuosamente queste ricerche, gli eredi non convocati non possono impugnare le deliberazioni assembleari invocando la mancanza di convocazione. Essa, infatti, è da imputare solo a loro stessi e al loro ritardo a comunicare all'amministratore la loro qualità di successori legittimi.

Borsa

Ftse Mib	26.575,76	-0,16%	Ftse 100	7.522,07	-1,38%	Spread Bund 10y	182,1	-2,10%	Brent	75,08	-3,51%
Ftse All-Share	28.654,48	-0,18%	Dow J. Ind.	33.042,85	-0,15%	Dollaro Usa	1,0744	0,27%	Argento (Per Kg.)	636,63	-1,41%
Cac 40	7.209,75	-1,29%	Nasdaq 100	13.017,43	0,32%	Sterlina Inglese	0,8637	-0,50%	Oro Fino (Per Gr.)	55,6	-1,42%
Dax (Xetra)	15.908,91	-0,27%	Nikkei 225	31.328,16	0,30%	Yen Giapponese	150,01	-0,19%	Euribor 3 Mesi	3,474	Diff: -0,26%

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
A				
A2A	1.544,5	1,58	4778	21,27
Abitare in	5,1	-0,39	137	-9,38
Accea	13,74	0,59	2916	5,25
Acinque	-	-	-	-
Adidas	155,92	0,70	-	0,00
Advanced Micro Devic	118,42	-0,79	-	0,00
Aeffe	1,19	-0,83	128	-2,78
Aegon	4,276	1,76	-	0,00
Aeroporto di Bologna	8,48	-0,24	304	8,75
Aegas	40,67	-0,10	-	0,00
Ahold Kon	-	-	-	-
Air France-Klm	1,672	1,33	-	0,00
Airbus Group	124,4	-0,48	-	0,00
Alerion Cleanpwr	30,85	0,49	1652	-5,03
Algowatt	0,58	-0,68	27	14,04
Alkerm	11,98	0,67	68	9,12
Allianz	208,75	0,19	-	0,00
Alphabet Classe A	115,54	-1,67	-	0,00
Alphabet Classe C	116,62	-0,97	-	0,00
Amazon	113,04	-	-	0,00
Amgen	202	-0,88	-	0,00
Amplifon	32,91	-1,32	7517	19,04
Anheuser-Busch	51,27	-2,86	-	0,00
Antiva Holding	3,296	-1,08	1101	-10,75
Antares Vision	70,4	0,72	492	-11,71
Apple	165,1	0,40	-	0,00
Aquafil	4	-0,50	144	-32,35
Ariston Holding	10,25	0,49	1282	6,63
Asciopave	2,45	1,45	570	0,96
Asmi	682,5	0,93	-	0,00
Autogrill	6,885	1,77	2605	4,60
Autostrade M.	11,45	-1,72	51	2,89
Avio	9,53	-1,14	256	1,09
Axa	27	-0,97	-	0,00
Azimut H.	18,965	-0,58	2732	-9,33
B				
B&C Speakers	14,55	-0,68	161	17,74
B. Cucinelli	79,8	-0,25	5433	14,84
B. Desio	3,33	1,22	447	9,61
B. Generali	29,35	-1,48	3476	-7,77
B. Ifis	14,21	-2,27	784	9,43
B. Profilo	0,211	-0,47	144	7,97
B.Co Santander	3,098	-1,37	50703	12,18
B.F.	3,8	-0,52	713	-0,65
B.P. Sondrio	3,598	-1,64	1656	-4,11
Banca Mediolanum	7,946	-1,05	5970	2,43
Banca Sistema	1,14	-0,52	93	-2,79
Banco BPM	3,73	-1,09	5708	12,88
Basf	46,005	-1,29	-	0,00
BasifNet	5,5	-3,51	306	5,37
Bastogi	0,59	-1,34	72	-6,01
Bayer	53,58	-1,49	-	0,00
BB Biotech	42,9	-0,23	2373	-24,07
Bbva	6,324	-	20702	0,00
Beehive	-	-	-	-
Beghelli	0,242	-0,41	48	-15,13
Beiersdorf	-	-	-	-
Best Buy Co	-	-	-	-
BFF Bank	9,615	0,68	1767	28,15
Bialletti	0,254	-3,05	40	-2,43
Biesse	11,85	-0,59	325	-7,33
Bioera	0,105	2,94	1	-67,13
Bmw	104,22	0,08	-	0,00
Bnp Paribas	55,12	-1,47	-	0,00
Borghesina	0,714	-2,72	36	4,54
Bper Banca	2,431	-1,26	3488	27,95
Brembo	14,2	0,35	405	34,27
Briscolli	0,0694	-	53	-9,61
Buzzi	21,82	-0,82	4239	22,17

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
C				
Cairo Comm.	1,654	-1,78	229	14,88
Caleffi	1,04	-	16	2,69
Calligone	4,11	1,48	486	27,96
Calligone Ed.	1,045	1,95	127	6,44
Campari	12,16	-0,98	14255	28,63
Carel Industries	24,75	-1,39	2507	6,38
Cellulairline	2,79	-1,06	61	-5,23
Cembure	31,2	-2,50	540	3,90
Cementir Hldg.	7,12	-1,11	1148	-17,27
Centrale Latte Italia	2,56	-	36	-11,36
Chi	-	-	-	-
Cia	0,053	1,92	5	-17,72
Cir	0,3725	-0,40	410	-15,55
Civitanavi Systems	3,65	-1,08	112	3,18
Class	0,0758	-3,32	21	-7,88
CNH Industrial	12,22	-1,21	16763	-17,55
Combase Global	56,52	3,61	-	0,00
Commerzbank	9,66	-0,41	-	0,00
Conafi	0,345	1,47	12	-18,21
Continental	-	-	-	-
Covivio	45,64	0,35	4346	-18,15
Credem	6,68	-0,15	2295	0,61
Credit Agricole	10,83	-8,93	-	0,00
Csp Int.	0,372	4,49	15	3,54
D				
Daimlerchrysler	70,99	-0,04	-	0,00
D'Amico	0,3685	0,27	460	-1,91
Danieli	22,6	0,44	920	7,18
Danielli r nc	17,08	-1,27	701	20,54
Datalogic	6,84	-2,08	404	-17,40
De' Longhi	18,38	-2,23	2837	-11,23
Deutsche Bank	9,621	-0,65	-	0,00
Deutsche Boerse	-	-	-	-
Deutsche Lufthansa	9,22	0,44	-	0,00
Deutsche Post	42,775	-	-	0,00
Deutsche Telekom	20,94	-0,36	-	0,00
Diasorin	97,56	-1,24	5546	-24,40
Digital Bros	10,46	-2,79	865	-24,46
Digital Value	62,1	-1,27	628	-1,58
dovalue	4,155	0,12	332	-42,17
E				
E.ON	11,265	-	-	0,00
Edison r nc	1,388	-0,86	153	2,12
Eems	0,0297	-9,17	18	-37,07
El.En	10,46	-2,79	865	-24,46
Elica	2,69	0,37	168	-9,41
Emak	1,094	-1,97	183	-5,61
Enav	4,022	-0,54	2188	1,92
Enel	6,012	0,92	60555	17,87
Enervit	3,1	-	57	-0,64
Eni	12,906	-2,35	47652	-1,28
ePRICE	0,0105	2,94	4	13,11
Equita Group	3,8	0,26	194	4,70
Erg	25,92	1,73	3838	-12,48
Esprinet	5,93	-1,58	304	-11,09
Essilor Internationa	174,54	-0,37	-	0,00
Eukedos	1,15	-	24	-11,67
EuroComercial Prop.	21,48	0,85	1141	113,78
EuroGroup Laminations	5,955	-2,85	579	12,01
Eurotech	3,13	1,46	109	7,23
Evonik Industries	-	-	-	-
Expriava	1,33	0,15	68	-4,52
F				
Facebook	247	0,16	-	0,00
Faurecia	20,52	-0,24	-	0,00
Ferrari	270,31	0,11	55367	34,33
Fidia	1,38	-	9	-11,03
Fiera Milano	2,54	-1,36	186	-10,91
Fila	7,87	-0,13	338	12,68

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
F				
Fincantieri	0,536	-1,11	920	1,93
Fine Foods & Ph.Ntm	8,35	0,60	183	-0,77
FinecoBank	12,285	-0,81	7584	-20,08
FNM	0,444	0,45	193	3,50
France Telecom	-	-	-	-
Fresenius	26,45	-	-	0,00
Fresenius Medical Ca	39,7	-	-	0,00
G				
Gabiggi Prop. S.	0,772	-1,53	49	-20,56
Garofalo Health Care	3,96	-1,25	368	12,27
Gasplus	2,44	-0,61	110	2,00
Gaz De France	14,122	1,15	110	0,00
Gefran	9,58	-1,27	136	9,40
Generalfinance	7,18	1,97	100	11,39
Generali	17,875	-	27354	7,43
Geox	0,921	-0,43	238	12,94
Geotity	0,016	-	1	-5,79
Giglio Group	0,74	2,21	16	-32,20
Gilead Sciences	71,2	-	-	0,00
GPI	11,24	-1,40	328	-19,53
Grandi Viaggi	0,822	1,23	39	4,11
Greenthesis	0,924	0,65	143	-0,45
GVS	5,75	-1,63	1017	41,28
H				
Heidelberg Cement	68,48	-0,26	-	0,00
Henkel Vz	74,86	-2,14	-	0,00
Hera	2,95	1,10	4355	15,62
I				
Iberdrola	11,475	-	-	0,00
Igd - Siq	2,51	-	278	-19,71
Illimity Bank	6,29	-0,40	527	-9,22
Illymity	0,499	-2,92	176	30,20
Immsi	25,2	-	145	-0,57
Indel B	-	-	-	-
Inditex	-	-	-	-
Industria De Nora	19,38	-0,31	995	34,48
Infinion Technologie	35,12	1,01	-	0,00
Ing Groep	11,816	-0,77	-	0,00
Intel	27,57	1,55	-	0,00
Intercos	15,58	-0,26	1919	23,06
Interpump	51,8	-1,45	5723	23,60
Intesa Sanpaolo	2,21	-0,70	40705	6,72
Inwit	11,855	0,98	11270	24,56
Irce	2,37	1,28	66	18,35
Iren	1,88	0,64	2426	26,61
It Way	1,27	-	14	-21,95
Italgas	5,365	1,04	4299	1,51
Italian Design Brands	11,56	-0,69	315	4,03
Italian Exhibition Gr.	2,55	-1,16	78	4,02
Italmobiliare	24,65	-0,60	1053	-3,66
Iveco Group	71,46	-1,24	1962	30,13
IVS Gr. A	4,4	-	399	21,08
J				
Justus FC	0,304	4,40	737	-8,56
K				
K+S	15,32	-	-	0,00
Kering	512,5	-0,54	-	0,00
KME Group	0,966	-0,51	299	79,52
KME Group r nc	1,23	-0,81		